



# Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA  
SEGRETERIA GENERALE  
REGISTRO ORDINANZE  
N. 27 DEL 02/07/2024

**Oggetto:** Concerto di Ultimo - 6 luglio 2024 Stadio Euganeo - divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie e/o recipienti di vetro.

## IL SINDACO

**DATO ATTO** che nella serata del 6 luglio 2024 presso lo Stadio Euganeo, con inizio alle ore 21.00 circa, si svolgerà il concerto di Ultimo per il quale è prevista la partecipazione di circa 40.000 spettatori;

**RITENUTO** che, sulla scorta di eventi di uguale tipologia svoltisi nella medesima area e secondo richieste e accordi intercorsi in merito con la locale Questura, appare necessario prevenire e contrastare le situazioni potenziali di criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza derivanti, nel caso di specie, dalla diffusione incontrollata di bottiglie/recipienti di vetro nella vasta area interessata dalla manifestazione in oggetto;

**DATO ATTO** che, al fine di rendere effettiva l'attività di prevenzione delle situazioni di criticità elencate al punto precedente, la locale Questura ha richiesto al Comando Polizia Locale l'adozione di apposita Ordinanza sindacale;

**EVIDENZIATO** altresì che l'art. 12 comma 1 del Regolamento di Polizia urbana e la civile convivenza il quale prevede che: *"a salvaguardia della vivibilità, del decoro, della sicurezza urbana e della fruibilità degli spazi e per la tutela dei siti di interesse storico - artistico - culturale della città, salvo il fatto non costituisca illecito penale od amministrativo, è vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica"*;

**RITENUTO** che il consumo di bevande contenute in bottiglie di vetro in loco e/o nelle aree pubbliche adiacenti l'evento e il conseguente abbandono dei relativi contenitori in vetro possono costituire fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono allo spettacolo o che transitano in zona;

**RITENUTO** altresì, per i motivi sopra esplicitati, indispensabile garantire l'ordine e la sicurezza urbana vietando la diffusione incontrollata sul territorio di bottiglie/recipienti di vetro, nonché prevenire il fenomeno di abuso di alcolici, nell'area interessata dalla manifestazione musicale;

**PRESO ATTO** pertanto della necessità di vietare la detenzione su area pubblica ogni bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro;

**RICHIAMATO** l'art. 8, comma 5, del Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche il quale prevede che l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato in determinate vie se interessate da manifestazioni sportive o di altro genere che si svolgono presso impianti sportivi;

**VISTO:**

- l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale di Polizia Urbana e la civile convivenza;
- il Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- la legge n. 689/81

**ORDINA**

**dalle ore 15.00 del 6/07/2024 alle ore 02.00 del 7/07/2024 presso il complesso sportivo denominato "Stadio Euganeo" nonché nell'area adiacente allo stesso e nelle vie Rocco, Coppi, Guariento da Arpo, Da Noli, Prospero Alpino, Mincio e Cappello, il divieto di somministrazione, vendita nonché detenzione di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro.**

L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

E' facoltà degli Organi di polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza messi a disposizione dell'organizzazione dell'evento, impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo di cui alla presente ordinanza.

**INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

**DISPONE**

che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova
- alla Questura di Padova
- al Comando Provinciale dei Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

**La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Padova**

IL SINDACO  
Sergio Giordani